

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 918 e 1184-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) del Senato della Repubblica nella seduta del 21 gennaio 1971

modificato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre 1971

(V. Stampato n. 3020)

in un testo risultante dall'unificazione

DEL

DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 918)

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(MAGRI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(RESTIVO)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GAVA)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(MISASI)

e col Ministro della Sanità

(RIPAMONTI)

E DEL

DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 1184)

d'iniziativa dei senatori ALESSANDRINI, CATELLANI, COLLEONI, ZANNIER e NOE

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 23 novembre 1971

Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.

Art. 2.

I gas combustibili ad uso domestico, distribuiti mediante condotte o liquefatti e compressi in bombole, che non abbiano di per sè odore caratteristico e sufficiente perchè possa esserne rilevata la presenza prima che si creino condizioni di pericolo, devono essere odorizzati, a cura delle imprese od aziende produttrici o distributrici, con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza di gas in quantità pericolosa per esplosività e tossicità.

Art. 3.

I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l'odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza.

Art. 4.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigiana-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.

Art. 2.

I gas combustibili ad uso domestico ed uso similare, distribuiti mediante condotte o liquefatti e compressi in bombole, che non abbiano di per sè odore caratteristico e sufficiente perchè possa esserne rilevata la presenza prima che si creino condizioni di pericolo, devono essere odorizzati, a cura delle imprese od aziende produttrici o distributrici, con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza di gas in quantità pericolosa per esplosività e tossicità.

Art. 3.

Identico.

Le predette norme sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

to, che ha facoltà di disporre ispezioni a mezzo di propri funzionari accompagnati, in caso di necessità, da tecnici degli istituti, enti o laboratori autorizzati alle verifiche.

I funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'esercizio delle loro funzioni per l'osservanza della presente legge, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

I trasgressori alle disposizioni previste dalla presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 100 mila a lire 2 milioni.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

che ha facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori autorizzati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché degli istituti, enti e laboratori sopra indicati, nell'esercizio delle loro funzioni, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 5.

I trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 100 mila a lire 2 milioni o con l'arresto fino a due anni.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore dopo un anno dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.